



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)

C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805010 - Telefax n. 0445/805080

COPIA

N. Reg. Gen.107

Prot. n.

Servizio SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 106 del 23-06-20

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
AI SENSI DELL'ART.37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 -
CIG: ZC02D6A338

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **giugno**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito, *RPD*) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il *RPD* «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del

trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

RILEVATO CHE tra le novità introdotte dal Regolamento, vi è l'introduzione della figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data Protection Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti;

CONSTATATO CHE i compiti del responsabile della protezione dati (DPO) sono quelli specificatamente attribuiti dall'art. 39 del Regolamento, così dettagliati:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;*
- b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;*
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;*
- d) cooperare con l'autorità di controllo;*
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;*
- f) verificare l'attuazione dei livelli di sicurezza in merito alle “misure minime per la sicurezza ICT” emanate dall'AGID (Agenzia dell'Italia Digitale) in attuazione della Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri;*
- g) svolgere la formazione presso l'Ente degli operatori incaricati e responsabili con rilascio di attestato di partecipazione;*
- h) affiancare l'ente in sede di verifiche o ispezioni del garante.*

RILEVATO CHE la designazione del Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (c.d. DPO) risulta obbligatoria per tutti gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni (centrali e locali);

PRESO ATTO dei compiti sopra indicati, è necessario che il DPO:

- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico;
- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati e diritto amministrativo;
- abbia un elevato standard deontologico;

VERIFICATO CHE tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della "conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39" del medesimo GDPR;

RITENUTA pertanto necessaria la designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO) esternalizzandone il servizio, anche al fine di dirimere le situazioni di conflitto d'interessi, che, alla luce delle richiamate linee guida, si configura nel caso in cui lo stesso sia anche responsabile di definire le finalità e/o le modalità del trattamento dei dati personali e/o di rappresentare il titolare o il responsabile del trattamento in giudizio;

CONSIDERATO:

- che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del vigente codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene garantendo la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice, nonché con criteri di sostenibilità energetica ed ambientale e prevedendo misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione;
- che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del codice e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- che l'art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1 del suddetto codice dei contratti pubblici prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

CONTATTATA allo scopo l'Avv. Anna Rossato con studio a Valdagno (Vi), in via Lungo Agno Manzoni n.12 C.F. RSSNNA80A59L551Q, professionista specializzata nel settore la quale si è resa disponibile ad effettuare tale servizio come da preventivo completo della bozza del contratto di servizio acquisito agli atti prot.4664 del 23/06/2020 per un importo di € 1.500,00 annuali, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. 22% e cassa di previdenza professionale (CPA) al 4% per complessivi euro 2.188,68 al lordo della ritenuta;

CONSIDERATO che la professionista è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5 del RGPD (Regolamento Generale della Privacy), per la nomina a DPO (Responsabile della protezione dei dati), e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti in funzione da espletare;

CONSIDERATO che il preventivo acquisto agli atti prot.4664 del 23/06/2020 è da ritenersi congruo e vantaggioso;

RITENUTO quindi opportuno affidare l'incarico di DPO all'Avv. Anna Rossato;

RILEVATO che per l'affidamento in argomento è stato assegnato il seguente codice CIG: ZC02D6A338;

VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 12.02.1998, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022;

ASSUNTA la competenza ai sensi del Decreto di incarico della reggenza a scavalco disposto dalla Prefettura di Venezia (Albo dei Segretari Comunali e Provinciali) e acquisito al prot.3410 del 07/05/2020, e del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 124 del 21.12.1999, e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di incaricare l'Avv. Anna Rossato, con studio a Valdagno (Vi), in via Lungo Agno Manzoni n.12, C.F. RSSNNA80A59L551Q, Responsabile dei dati personali per il Comune di Cogollo del Cengio per il periodo di un anno con decorrenza 01/07/2020, alle condizioni contrattuali contenute nella proposta prot.4664 del 23.06.2020;
2. di disporre:
 - che il nominativo e i dati di contatto del Responsabile protezione dati (RPD) saranno resi disponibili nella rete interna dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e che i dati di contatto saranno altresì pubblicati sul sito internet istituzionale;
 - che l'incarico verrà affidato sotto forma di contratto di servizio;
3. di impegnare la spesa di euro 2.188,68 con imputazione al Cap.1091 "SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione anno 2020;
4. di dare atto che per l'affidamento in argomento è stato assegnato il seguente codice CIG: ZC02D6A338;

Il Responsabile del Servizio

F.to

Il sottoscritto BERTOIA LIVIO, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

APPONE

il seguente visto Favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Li, 23-06-2020

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
F.to BERTOIA LIVIO

Impegno N. 177 del 24-06-2020 a Competenza CIG ZC02D6A338	
5° livello 01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
Capitolo 1091 / Articolo SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	
Causale	NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART.37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - CIG: ZC02D6A338
Importo 2020	Euro 2.188,68
Beneficiario	3254 AVV. ANNA ROSSATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.

Cogollo del Cengio, li _____

Il Funzionario Incaricato
F.to Nicola Mioni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Cogollo del Cengio, li _____

Il Dipendente Addetto
